

Art. 14

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 485:

- 1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «impresso in ruolo a far data ((*dall'anno scolastico 2023/2024*)) e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
- 2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
- 3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;

b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.

Ai fini del ((*riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione*))

, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;

c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.

Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, impresso in ruolo a far data ((*dall'anno scolastico 2023/2024*)), il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».

((

1-bis. All'[articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124](#), le parole: "Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive"

))

2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere ((*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*))

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere ((*dall'anno scolastico 2023/2024*)) e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere ((*dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni*)) di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere ((*dall'anno scolastico 2023/2024*)), pari a euro 1.518.396 ((*per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024*)), si provvede ai sensi dell'art 26.